

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2011	/46056
DEL	18 FEBBRAIO 2011		

A: **Provincia di Ravenna**
Settore Lavori Pubblici
Via di Roma, 118
48124 RAVENNA

c.a. **Ing. Chiara Bentini**

p.c. **Unione dei Comuni della Bassa Romagna**
via Amendola, 68
48022 LUGO (RA)

p.c. **Servizio tecnico di Bacino Romagna**
Sede di Ravenna
piazza Caduti per la Libertà, 9
48121 RAVENNA

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito alle pratiche sismiche che interessino il territorio di competenza di due strutture tecniche competenti in materia sismica (nel caso di specie, la costruzione del ponte sul Fiume Lamone lungo la S.P. 253, in confine tra i Comuni di Bagnacavallo e Russi).

Vista la richiesta di chiarimenti, pervenuta per le vie informali, circa l'individuazione della Struttura tecnica competente in materia sismica (STC) abilitata al rilascio dell'autorizzazione sismica, nel caso di costruzione che interessi il territorio di due Comuni, su cui esercitino la propria competenza due diverse STC, si esprime il seguente parere, d'intesa con il Nucleo tecnico per la prevenzione del rischio sismico.

In assenza nella L.R. n. 19 del 2008 di una previsione utile alla risoluzione della questione appena indicata, appare necessario richiamare i principi stabiliti nella legge quadro sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990).

Dall'esame di tale legge, emergono due principi in materia di competenza, che devono trovare applicazione nel caso di specie:

1. la competenza dell'amministrazione che cura l'interesse pubblico prevalente (art. 14, comma 3);
2. la possibilità di un accordo tra le Amministrazioni coinvolte, ("per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" art. 15, comma 1), anche nella forma di una "intesa informale" tra le due (art. 14, comma 3).

Sulla base di tali principi, si ritiene che l'istanza debba essere presentata presso lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) del Comune sul quale si sviluppa la maggiore parte dell'opera e che l'autorizzazione sismica debba essere rilasciata dalla struttura tecnica competente per il medesimo territorio, acquisendo il parere dell'altra STC interessata (**criterio di prevalenza**).

Nel caso in cui non sia possibile individuare in modo evidente una parte prevalente della costruzione, il Committente può presentare l'istanza di autorizzazione ad una dei due Comuni territorialmente interessati e la struttura tecnica competente al rilascio dell'autorizzazione deve essere individuata attraverso una intesa informale tra i due STC interessati (**criterio negoziale**). L'intesa, da definirsi nella forma scritta più semplificata possibile (per es. uno scambio epistolare tra le due strutture tecniche ovvero una comunicazione al richiedente a firma congiunta, e simili) dovrà definire le modalità di partecipazione dell'altro STC al procedimento di autorizzazione del progetto.

In entrambi i casi, il Committente dovrà depositare copia della documentazione all'altro SUE.

Inoltre, si ritiene che, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 19, debba essere corrisposta un'unica quota di rimborso forfettario delle spese istruttorie, riferita all'intera costruzione, a favore della STC riconosciuta competente, che curerà l'istruttoria del progetto e l'emanazione della relativa autorizzazione.

Gli stessi principi e modalità operative trovano applicazione, con i dovuti adattamenti, per le **costruzioni sottoposte a deposito** del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo